

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

Il presente modulo è valido per la sottoscrizione in Italia di azioni “New Millennium” SICAV di diritto lussemburghese a struttura multi-comparto. In caso di collocamento via *internet* il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su *internet* contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

New Millennium Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. Prima dell’adesione è obbligatoria la consegna gratuita del Prospetto semplificato.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI:**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Iccrea Banca S.p.A.<br>Via Lucrezia Romana n. 41/47<br>00178 Roma | <input type="checkbox"/> State Street Bank S.p.A.<br>Via Ferrante Aporti 10<br>201125 Milano | <input type="checkbox"/> Société Générale Securities Services S.p.A.<br>Via B. Crespi 19/A<br>20159 Milano |
|--|--|--|

<b>PRIMO SOTTOSCRITTORE:</b> <input type="checkbox"/> Persona Fisica <input type="checkbox"/> Società o Ente	<b>NUMERO DI CONTO</b>
Cognome e Nome o Denominazione Sociale _____	
Cittadinanza _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____	
Prov. _____ Nazione _____ Indirizzo di residenza o sede _____	
Località _____ CAP _____ Prov. _____ Nazione _____	
Codice Fiscale o Partita IVA _____ Telefono _____ Fax _____	
E-mail _____ Tipo di documento _____ N. _____	
Data/Luogo di emissione _____ Autorità emittente _____	
Indirizzo di corrispondenza (solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore) _____	
Presso _____ Ind. _____	
Località _____ CAP _____ Prov. _____	
<b>In caso di Società o Enti, si prega di indicare i dati relativi alla persona fisica dotata dei necessari poteri di rappresentanza nel riquadro successivo.</b>	
<b>SECONDO SOTTOSCRITTORE</b> In caso di Società o Ente, indicare persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente).	
Cognome e Nome _____	
Cittadinanza _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____	
Prov. _____ Nazione _____ Indirizzo di residenza o sede _____	
Località _____ CAP _____ Prov. _____ Nazione _____	
Codice Fiscale _____ Telefono _____ Fax _____	
E-mail _____ Tipo di documento _____ N. _____	
Data/Luogo di emissione _____ Autorità emittente _____	
<b>NOI COINTESTATARI DEL RAPPORTO POTREMO COMPIERE OPERAZIONI:</b>	
<input type="checkbox"/> DISGIUNTAMENTE <input type="checkbox"/> CONGIUNTAMENTE	
In assenza di istruzioni, si intende che tutti i firmatari opereranno con firma tra loro disgiunta.	
<b>OPZIONE FISCALE PER I RESIDENTI IN ITALIA</b>	
<input type="checkbox"/> <b>regime fiscale del risparmio amministrato</b> (applicazione dell’imposta sostitutiva secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del Decreto legislativo n. 461/97 – tassazione del 12,50% su ciascuna plusvalenza o provento realizzato dal contribuente).	
<input type="checkbox"/> <b>regime fiscale della dichiarazione</b> (tassazione nell’ambito della dichiarazione annuale dei redditi secondo le disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 461/97).	



**CONFERIMENTO DI MANDATO**

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ; (ii) espletati tutte le necessarie formalità amministrative connesse all'esecuzione del mandato. Al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori mediante apposite annotazioni nelle evidenze del Soggetto incaricato dei pagamenti. Questi tiene un elenco aggiornato dei Sottoscrittori con indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per conto di ciascuno di essi. La titolarità in capo al Sottoscrittore è comprovata dalle evidenze che il Soggetto incaricato dei pagamenti mantiene presso di sé e dalla lettera di conferma.

Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r. Con la revoca le azioni saranno iscritte nel registro degli azionisti a nome del sottoscrittore. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Secondo Sottoscrittore

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione del Prospetto semplificato, del presente modulo e del suo allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e di accettare espressamente le disposizioni indicate nelle "Dichiarazioni e Prese d'Atto" di seguito riportate.

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Secondo Sottoscrittore

**CONFLITTO DI INTERESSE**

Prendo atto che nell'esecuzione dell'operazione il Soggetto collocatore ha un interesse in conflitto derivante da accordi di collocamento/distribuzione che comportano la retrocessione di commissioni, ovvero, il pagamento di un compenso per servizi prestati. Consapevole/i di quanto sopra Vi autorizzo/autorizziamo a dar corso in ogni caso all'operazione.

\_\_\_\_\_  
Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Secondo Sottoscrittore

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Preso atto dell'informativa a pag. 5 del presente modulo e dei contenuti del riquadro relativo al consenso/non consenso,

- do/diamo il consenso  nego/neghiamo il consenso alle predette comunicazioni ed al correlato trattamento.
- si dichiara di non voler rilasciare il consenso all'utilizzo dei dati personali per finalità commerciali e di marketing.

\_\_\_\_\_  
Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Secondo Sottoscrittore

**SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE**

sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso

**Annotazioni** \_\_\_\_\_

Nome e firma del Soggetto collocatore che conferma di aver personalmente proceduto ad adeguata verifica del/dei Sottoscrittore/i e di aver accertato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti.

\_\_\_\_\_  
Codice Promotore

\_\_\_\_\_  
Cognome e Nome Promotore Finanziario

\_\_\_\_\_  
Firma del Promotore

**Timbro del Collocatore**

#### **DIRITTO DI RECESSO**

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al Soggetto collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel Prospetto completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Prospetto semplificato aggiornato o il Prospetto completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. .

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-*duodecies* del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ( “Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

#### **DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO**

##### **Il sottoscrittore e i cointestatari dichiarano:**

- a) di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente modulo il Prospetto semplificato;
- b) di essere a conoscenza che il presente contratto si perfeziona con la sottoscrizione del presente modulo e la consegna dello stesso al Soggetto collocatore.

##### **Inoltre prende/ono atto che:**

- 1 gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e che in caso di mancato buon fine, restano obbligati, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal collocatore stesso e/o dalla SICAV.
- 2 salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
- 3 le azioni sono custodite a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti presso la Banca Depositaria.
- 4
- 5 la SICAV nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai Soggetti collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio. I soggetti che operano con mezzi di comunicazione a distanza, sono esclusivamente quelli individuati nell'apposito Elenco disponibile presso i Soggetti collocatori e sul sito [www.newmillenniumsicav.com](http://www.newmillenniumsicav.com).
- 6 Il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e, in caso di opzione per la firma disgiunta, dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla SICAV.
- 7 La partecipazione a New Millennium SICAV è regolata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della SICAV è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

## LETTERA INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS DEL 30 GIUGNO 2003 N. 196 (C.D. CODICE PRIVACY)

Ai sensi dell'art.13 D.lgs. 196/03 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), New Millennium SICAV, 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), porta a conoscenza quanto segue:

1. I dati personali richiesti sono destinati a trattamento manuale e/o informatico in relazione alla sottoscrizione di azioni di OICVM, attuata nei modi e termini descritti nel relativo Prospetto. Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione.  
I dati potranno essere oggetto di una o più operazioni svolte con e/o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati.
2. Il conferimento dei dati personali è effettuato, in parte, per obbligo di legge o di regolamento ed altresì, in parte, per adempimento contrattuale.
3. Il trattamento, attuato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avviene a cura dei seguenti Titolari del trattamento ("Titolari"):
  - State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Lussemburgo che, per le lavorazioni potrà avvalersi di altri soggetti sotto la sua responsabilità;
  - Soggetti incaricati dei pagamenti competenti a trattare l'operazione.
4. I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, ai soggetti che i Titolari del Trattamento potranno nominare come Responsabili del trattamento.  
Vi precisiamo che i dati non saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione per scopi commerciali, salvo diversa indicazione.
5. L'eventuale rifiuto del consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali non permetterà a New Millennium SICAV di procedere – in tutto o in parte – all'erogazione dei servizi relativi al rapporto contrattuale che si intende avviare con la società.
6. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy l'interessato cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento ha, in sintesi, i seguenti diritti:
  - conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo;
  - ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
  - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
  - richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
  - opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - opporsi in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di vendita diretta.

Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate al Soggetto incaricato dei pagamenti di New Millennium SICAV in Italia attraverso cui è avvenuta la sottoscrizione.

Premesso che – come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita ai sensi del Codice Privacy – l'esecuzione delle operazioni e dei servizi relativi al rapporto contrattuale da me avviato con New Millennium SICAV richiede la comunicazione (e il correlato trattamento) dei miei dati personali alle società che svolgono servizi bancari, finanziari, ed amministrativi (es. servizi offerti da banche corrispondenti di New Millennium SICAV, banche/sim collocatrici e società di servizi), sono/siamo consapevoli che, in mancanza del mio/nostro consenso New Millennium SICAV non potrà procedere – in tutto o in parte – all'erogazione dei servizi relativi al rapporto contrattuale da me/noi avviato con la società.

Il consenso viene conferito mediante firma apposta sull'apposita sezione del presente modulo di sottoscrizione.

ALLEGATO al modulo di sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 15.07.2011

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 18.07.2011

**INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA  
DELLE AZIONI**

**NEW MILLENNIUM SICAV**

<b>COMPARTI AZIONARI</b>	<b>INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA</b>	<b>CLASSI DI AZIONI</b>
New Millennium – Euro Equities	04/02/2000	A
New Millennium – Global Equities	04/02/2000	A
New Millennium – Augustum Pan European Equity	04/02/2000	A
New Millennium - Q7 Active Equities International	26/08/2003	A
<b>COMPARTI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA</b>	<b>CLASSI DI AZIONI</b>
New Millennium – Euro Bonds Short Term	04/02/2000	A, D
New Millennium – Augustum High Quality Bond	26/08/2003	A
New Millennium – Augustum Corporate Bond	26/08/2003	A
New Millennium – Large Europe Corporate	18/08/2005	A, D
New Millennium – Inflation Linked Bond Europe	19/08/2009	A
<b>COMPARTI BILANCIATI</b>	<b>INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA</b>	<b>CLASSI DI AZIONI</b>
New Millennium – Prévira World Conservative	11/09/2002	A
<b>COMPARTI FLESSIBILI</b>	<b>INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA</b>	<b>CLASSI DI AZIONI</b>
New Millennium – Total Return Flexible	18/08/2005	A
New Millennium – Q7 Globalflex	31/08/2009	A

## A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

### Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee (es. banche, SIM), è disponibile su richiesta presso gli stessi Soggetti collocatori, il soggetto che cura i rapporti con gli investitori, le sue filiali e sul sito [www.newmillenniumsicav.com](http://www.newmillenniumsicav.com).

Il suddetto elenco evidenzia altresì i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso i Soggetti collocatori stessi.

### Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia

- Iccrea Banca S.p.A., con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41-47 dove svolge le relative funzioni.
- State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10. Le relative funzioni sono svolte per il tramite di Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. - Operations Unit Banca Corrispondente - a Parma, Via Langhirano 1/A.
- Société Générale Securities Services S.p.a. con sede legale in Milano, Via B. Crespi 19/A dove svolge le relative funzioni.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione è precisato nell'elenco dei Soggetti collocatori e indicato nel modulo di sottoscrizione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Soggetti collocatori; (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione, rimborso e pagamento dei dividendi, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, ai rimborsi delle azioni e al pagamento dei dividendi; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (v) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV; (vi) tiene a disposizione degli investitori gli avvisi di convocazione delle assemblee, il testo delle delibere adottate e copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata, che i partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio; (vii) agisce come sostituto di imposta.

### Soggetto che cura i rapporti con gli investitori

Iccrea Banca S.p.A. ha ricevuto l'incarico di ricevere ed esaminare i reclami inerenti le operazioni effettuate suo tramite. Per le operazioni processate per il tramite di State Street Bank S.p.A. e SGSS S.p.A., la ricezione e l'esame dei reclami è affidata ai Soggetti collocatori che utilizzano tali banche.

### Banca Depositaria

State Street Bank Luxembourg S.A, 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

## B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

### Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito Modulo è presentata ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei collocatori che la inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione (o se previsto nella convenzione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensione di sette giorni di cui all'art. 30 co. 6 del D.Lgs. 58/98), unitamente ai mezzi di pagamento. Nei medesimi termini sono trasmesse le richieste di sottoscrizioni aggiuntive, rimborso e conversione, da effettuare preferibilmente utilizzando l'apposito modulo disponibile gratuitamente presso i collocatori.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste alla Banca Depositaria, o al soggetto da essa designato, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei dati o, per le sole sottoscrizioni, a quello della disponibilità delle somme (se successivo). Nel caso si renda necessario la conversione della divisa, questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio fissato il giorno di invio delle richieste di sottoscrizione alla Banca Depositaria, o al soggetto da essa designato.

Per le sottoscrizioni alle quali si applichi la facoltà di recesso di cui all'art. 30, co. 6 del D.Lgs. 58/98, le richieste sono trasmesse alla scadenza del termine di sospensione.

Le Azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto del Giorno di Valorizzazione immediatamente successivo a quello di ricezione delle richieste da parte della Banca Depositaria, o del soggetto da essa designato. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 16.00 del Lussemburgo.

**Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle operazioni di conversione.**

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

La commissione di sottoscrizione indicata nel Prospetto semplificato è così applicata:

a) Versamenti in unica soluzione

Fino a € 25.000,00	3%
Da € 25.000,01 a € 75.000,00	2%
Da € 75.000,01 a € 150.000,00	1%
Oltre € 150.000,00	0,5%
Sui versamenti successivi al primo, anche se effettuati per la sottoscrizione di un comparto diverso da quello iniziale, si applica l'aliquota commissionale prevista per un versamento pari alla somma dell'ammontare lordo del nuovo versamento con quelli lordi precedenti, al netto dei rimborsi eventualmente effettuati. In caso di sottoscrizione iniziale cointestata, il descritto beneficio di accumulo si applica alle operazioni successive se queste sono a nome degli stessi cointestatari elencati nello stesso ordine.	

b) Piani di accumulo

La commissione di sottoscrizione è determinata, applicando le aliquote indicate per le sottoscrizioni in unica soluzione, sul valore complessivo del Piano (importo dei versamenti mensili/trimestrali moltiplicato per il numero delle rate prefissate).

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti (cfr. Prospetto semplificato)

Per l'attività svolta dal Soggetto incaricato dei pagamenti sono previste le seguenti commissioni.

Sottoscrizioni in unica soluzione

- Commissioni fisse a carico degli azionisti: massimo 30 euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
- Commissioni variabili a carico degli azionisti: 0,1% dell'importo lordo per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso, con un massimo di 10 euro.
- Pagamento dei dividendi: massimo €5.

Sottoscrizioni con piano di accumulo

- Commissioni fisse a carico degli azionisti: massimo 25 euro per l'apertura e la chiusura del piano di accumulo, più un massimo di 3 euro per ciascun versamento.

Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, o FinecoBank, quando le azioni sono collocate suo tramite, invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione dalla quale risultano almeno le seguenti informazioni:

- *conferma dell'investimento*: la data di ricezione del Modulo, il Giorno di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione e quello di regolamento dei corrispettivi; il comparto, la classe e il numero di azioni assegnate; il prezzo di emissione delle azioni; l'importo lordo versato; le commissioni e le spese applicate; l'eventuale tasso di cambio applicato; l'importo netto investito in divisa; il mezzo di pagamento utilizzato.

Per i Piani di Accumulo, le lettere di conferma degli investimenti periodici successivi al primo, potranno essere emesse cumulativamente al termine di ciascun semestre solare.

- *conferma del rimborso*: il comparto e la classe interessati all'operazione; il numero di azioni rimborsate; la data di ricezione della domanda di rimborso; il Giorno di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione; l'importo lordo nella divisa di riferimento del comparto; il tasso di cambio eventualmente applicato; gli oneri e le imposte applicate; l'importo netto rimborsato.

- *conferma della conversione*: il comparto/classe di provenienza e il comparto/classe di destinazione; la data di ricezione della domanda di conversione; il/i Giorno/i di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione, il numero di azioni e l'importo da

convertire; il numero di azioni frutto della conversione; l'eventuale tasso di cambio applicato; i prezzi unitari delle azioni presi a base e le ritenute fiscali eventualmente applicate. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto delle azioni può essere effettuato direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che devono essere fornite ai consumatori prima della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. 206/05 sono riportate nei siti operativi dei Soggetti collocatori che offrono tale modalità operativa. Il sito riporta, in formato acquisibile su supporto duraturo, il Prospetto corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti collocatori previsti dal regolamento Consob n. 16190/2007.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuate, oltre che mediante Internet, anche con altri mezzi telematici di comunicazione (quali il telefono, ecc.). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

I mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni a distanza sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

Al fine di permettere l'esecuzione del servizio "on line" le azioni non possono essere rappresentate da certificati.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta oneri aggiuntivi.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

**C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

Remunerazione dei Soggetti collocatori (\*)

La commissione di sottoscrizione è interamente retrocessa ai Soggetti collocatori. Le commissioni di performance non vengono retrocesse ai Soggetti collocatori.

Nella tabella che segue è indicata la quota parte della commissione di gestione retrocessa in media ai Soggetti collocatori quale compenso per i servizi resi:

COMPARTI	% della commissione di gestione retrocessa in media ai Soggetti collocatori
New Millennium – Euro Bonds Short Term	50%
New Millennium – Euro Equities	50%
New Millennium – Augustum Pan European Equity	50%
New Millennium – Global Equities	50%
New Millennium – Prévira World Conservative	50%
New Millennium – Augustum High Quality Bond	50%
New Millennium – Augustum Corporate Bond	50%
New Millennium – Total Return Flexible	50%
New Millennium – Large Europe Corporate	50%
New Millennium – Inflation Linked Bond Europe	50%
New Millennium – Q7 Globalflex	50%
New Millennium – Q7 Active Equities International	50%

(\*) dati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento

Agevolazioni finanziarie

A favore di particolari categorie di soggetti, la SICAV può applicare sconti sulle commissioni di sottoscrizione anche fino al 100%.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Nei termini previsti dal Prospetto, i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti nella versione in lingua italiana presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e i Soggetti collocatori. Presso questi ultimi sono inoltre disponibili il Prospetto (completo e semplificato) e l'elenco dei Soggetti incaricati del collocamento. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili nel sito internet [www.newmillenniumsicav.com](http://www.newmillenniumsicav.com) dal quale possono essere acquisiti.

In caso di variazione del Prospetto (completo e semplificato), lo stesso, aggiornato, è messo a disposizione nella versione in lingua italiana presso i Soggetti collocatori, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 20 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta del partecipante i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto duraturo (per es. via e-mail).

Il valore delle Azioni di Classe A e D, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, e gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei dividendi sono pubblicati sul sito internet [www.newmillenniumsicav.com](http://www.newmillenniumsicav.com). Il Valore delle Azioni di Classe A è altresì disponibile su *Milano Finanza*, il *Corriere della Sera* e *Il Sole 24 Ore*. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su *Italia Oggi*.

### Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 12,50 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/4/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da altri organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore della quota rilevati in capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione<sup>1</sup>.

A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

---

<sup>1</sup> L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti

SUPPLEMENTO  
al  
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE  
di  
NEW MILLENNIUM SICAV

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multi classe e multi compartimentale

Depositato in Consob dal 29/12/2011 e valido dall'1/01/2012

In applicazione delle modifiche introdotte dal D.L. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 148/2011) al regime fiscale applicabile ai partecipanti degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero armonizzati, in vigore dal 1° Gennaio 2012, il paragrafo "Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione è così sostituito:

*Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 20 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.*

*Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da altri organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati in capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione (\*). A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.*

*(\*) L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.*

\*\*\*

Restano ferme e valide tutte le altre previsioni.